

non larghi limiti consentiti dal bilancio e che possono fin d'ora prevedersi tali da non superare le 30 o 40 mila lire.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GAETANO MOSCA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Piccinato, « per conoscere quando intenda modificare secondo precedenti impegni le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia daziaria che riflettono le misere condizioni del personale dipendente dai comuni e dagli appaltatori, provvedendo almeno pei dazieri comunali: alla stabilità definitiva dopo un congruo periodo di prova; all'estensione alle guardie daziarie delle garanzie disciplinari ora riservate solo agli impiegati; ad assicurare l'iscrizione obbligatoria degli agenti alla Cassa di previdenza conforme l'articolo 39 del testo unico 7 maggio 1908; per i dipendenti dall'appalto, a che vengano parificati come nei doveri anche nei diritti ai dazieri assunti direttamente dai comuni ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Con l'interrogazione si chiedono pel personale daziario alla dipendenza di comuni o di appaltatori i seguenti quattro ordini di provvedimenti:

« 1° che ai dazieri alla dipendenza di comuni sia concessa la stabilità definitiva dopo un congruo periodo di prova;

« 2° che alle guardie daziarie siano estese le garanzie disciplinari ora riservate soltanto agl'impiegati;

« 3° che agli agenti o salariati sia resa obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza istituita con la legge 6 marzo 1904, n. 88;

« 4° che il personale daziario alla dipendenza di appaltatori sia parificato pei suoi diritti e doveri a quello assunto in servizio dai comuni per la diretta gestione.

« Sul primo ordine di provvedimenti si dichiara che la stabilità all'impiego pei dazieri alla dipendenza dei comuni è attualmente regolata dall'articolo 25 del regolamento generale daziario 17 giugno 1909, numero 455, che consente, dopo un periodo di prova non maggiore di due anni, la stabilità definitiva nel posto oppure la conferma di volta in volta per un periodo successivo non inferiore ai tre anni.

« La stabilità fu in tal modo disciplinata, perchè al momento della compila-

zione del cennato regolamento generale non si poteva accordare al personale daziario un trattamento diverso da quello che l'articolo 9 della legge 7 maggio 1902, n. 144 e l'articolo 65 del regolamento comunale e provinciale 19 settembre 1899, n. 394, allora in vigore, consentivano a tutti gli altri impiegati comunali, esclusi i segretari.

« Tenuto conto però che l'articolo 91 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297, concede ora a tutti gl'impiegati comunali la stabilità assoluta del posto, previo un unico periodo di prova, il desiderio degli impiegati daziarî formerà oggetto di studio in occasione di riforme degli attuali ordinamenti daziarî.

« Sul secondo e terzo ordine di provvedimenti si rileva che, mentre per le vigenti disposizioni regolamentari in tema di dazio, le stesse garanzie disciplinari stabilite per gl'impiegati sono in genere applicabili anche alle guardie daziarie, non si mancherà di estendere anche a quest'ultimo personale le riforme, che potranno essere attuate per gl'impiegati daziarî in applicazione ed in analogia di quanto dispongono gli articoli 93 e seguenti del vigente regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297.

« Alle guardie daziarie ed ai salariati in genere non potrà però rendersi obbligatoria l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza istituita con la legge 6 marzo 1904, n. 88, ostando a ciò fare la legge stessa, che consente l'iscrizione soltanto al personale nominato con deliberazione consiliare e non anche a quello, come il salariato, la cui nomina ha luogo con deliberazione della Giunta comunale ».

« Non si mancherà tuttavia in sede delle cennate nuove riforme legislative di esaminare l'opportunità di rendere obbligatoria per i salariati l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, di cui alla legge 30 maggio 1907, n. 376.

« Devesi infine dichiarare, che non può prendersi in considerazione il quarto ed ultimo ordine di provvedimenti.

« In proposito si osserva che il personale assunto in servizio da appaltatori ha carattere d'impiegati esclusivamente privati, simili a quelli che sono assunti in servizio dagli esattori delle imposte ed in ordine ai quali lo stesso Consiglio di Stato ha sempre opinato che l'esattore ha il diritto, quando lo creda, di poter licenziare